

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, giovedì 23 luglio 2009

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2009, n. 22

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2004, n. 33, recante: «Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne».

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2009, n. 22

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2004, n. 33, recante: «Norme in favore dei calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne».

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al comma 2 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera a) aggiungere un'ulteriore lettera «b) iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla conoscenza della lingua italiana fra le giovani generazioni discendenti da calabresi, promuovendo la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano;».

Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 2 è modificato come segue:

«Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro famiglie ed i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a cinque anni consecutivi, e che siano rientrati nella regione da non più di due anni.».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 le parole «nonché i loro discendenti» sono abrogate.

3. Al comma 3 dell'articolo 2 le parole «ovvero da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono abrogate.

Art. 3

1. Al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole «di cui alla lettera b), del comma 1, del precedente articolo 2, nel piano annuale degli interventi» sono aggiunte le parole «prevedendo opportune forme di riserva.».

2. Sono abrogate le lettere c), e), f), g) del comma 2 dell'articolo 3.

3. Alla lettera k) del comma 2 dell'articolo 3 sono abrogate le parole «e nell'acquisto o ristrutturazione dell'alloggio familiare».

4. Il comma 4 dell'articolo 3 è abrogato.

Art. 4

1. Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole «di cui all'art. 2» sono aggiunte le parole «che si trovino in stato di comprovato bisogno e necessità».

2. La lettera d) del comma 1, dell'articolo 4 è abrogata.

3. Il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato e sostituito con il seguente:

«4. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l'erogazione delle provvidenze, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al presente articolo.».

Art. 5

1. La rubrica dell'articolo 5 «Contributi per avvio attività produttiva e per la casa» è sostituita dalla seguente «Contributi per avvio di attività produttiva».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 la parola «€ 20.000,00» è sostituita con «€ 10.000,00».

3. Il comma 2 dell'articolo 5 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 5 le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «al comma 1».

5. Il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato.

Art. 6

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente comma «La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 1.».

Art. 7

1. L'articolo 8 è così sostituito:

«Art. 8
(Attività promozionali)

1. La Regione, nelle località all'estero e in Italia ove maggiore è la presenza di cittadini di origine calabrese, con il con-

corso e la collaborazione delle loro Associazioni, favorisce iniziative e attività culturali finalizzate a preservare tra gli emigrati ed i loro discendenti, il valore dell'identità della terra d'origine, e a rinforzare i rapporti sociali, culturali ed economici con la Calabria.

2. A tal fine la Regione promuove e favorisce la realizzazione nei paesi di emigrazione, di iniziative a favore della collettività di origine calabrese, con particolare riguardo ai giovani discendenti, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale della Calabria.».

Art. 8

1. L'articolo 10 è abrogato.

Art. 9

1. Dopo la lettera c) al comma 1 dell'articolo 11 è aggiunta la lettera «d) alla realizzazione di un portale web dedicato alle politiche regionali per l'emigrazione e all'incontro informatico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia e all'Estero, ed i loro discendenti.».

Art. 10

1. Al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole «Il Presidente della Giunta regionale» sono aggiunte le parole «o Assessore suo delegato» e sono abrogate le parole «su proposta del Settore competente».

Art. 11

1. L'articolo 14 è così sostituito:

«Art. 14
(Associazionismo – Registro delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni, Circoli, Enti ed Istituzioni)

1. La Regione riconosce le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni che abbiano una sede nella regione e che svolgano attività culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuità e senza fini di lucro, a favore dei cittadini calabresi all'estero e dei loro familiari.

2. La Regione riconosce, altresì, le Associazioni ed i Circoli senza fini di lucro e le aggregazioni in Federazioni e Confederazioni su base locale di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d'Italia e all'estero e ne sostiene l'attività sociale e promozionale, secondo modalità e termini stabiliti dal competente Settore.

3. Presso il Settore competente per i problemi dell'emigrazione è istituito il Registro delle Associazioni, Enti, Istituzioni, Circoli, Federazioni e Confederazioni, di cui ai precedenti commi. Il Registro può essere articolato in Sezioni distinte per categoria.

4. Il Registro di cui al comma precedente è soggetto a revisioni biennali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione. All'uopo, Associazioni, Circoli, Federazioni e Confederazioni iscritte, deb-

bono presentare ogni due anni al Settore competente, gli aggiornamenti della documentazione già presentata in fase di iscrizione.

5. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 16.»

Art. 12

1. L'art. 15 è abrogato.

Art. 13

1. L'articolo 16 è così sostituito:

«Art. 16

(Confederazioni, Federazioni ed Associazioni dei calabresi all'estero)

1. La Regione promuove, riconosce e sostiene l'associazionismo calabrese all'estero, purché senza fini di lucro, quale strumento fondamentale per la tutela dell'identità e della cultura d'origine e per il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti con la società calabrese, raccomandando, sulla scorta di altre positive esperienze, di preferire la componente organizzativa federativa, al fine di agevolare l'interrelazione con la Regione.

2. Di norma, in ogni paese estero per il quale è previsto il Consultore di cui ai seguenti articoli, le singole Associazioni calabresi possono costituirsi in Federazione. In ogni continente le Federazioni possono costituirsi in Confederazione. La Federazione ha estensione nazionale. La Confederazione ha estensione continentale.

3. Il Presidente della Giunta regionale o Assessore suo delegato, per eccezionali casi di inconciliabilità con i vincoli geografici dettati dalle disposizioni di cui al comma 2, per motivi di peculiarità territoriale di Paesi e/o continenti interessati, a domanda può autorizzare, in deroga al precedente comma, la costituzione di più Federazioni all'interno dello stesso Paese.

4. Le Confederazioni, Federazioni e Associazioni, a domanda sono iscritte al Registro di cui al precedente articolo 14. La domanda deve essere corredata da:

- a) copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - b) indicazione dell'Organismo Direttivo, del Presidente o Legale Rappresentante e della sede;
 - c) elenco dei soci vidimato dall'Autorità Consolare competente per territorio, ovvero dichiarazione del Consultore attestante attività e consistenza dell'Organismo richiedente.
5. Le Confederazioni, Federazioni e singole Associazioni, ciascuna nell'ambito territoriale di propria competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi all'estero, di concerto con i propri rappresentanti nella Consulta regionale di cui al successivo articolo, secondo le modalità di cui all'articolo 19. Ai predetti Organismi possono essere concessi:

- a) contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute e documentate;

b) contributi per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti.

6. Le domande di contributo inerenti le attività da svolgersi nell'anno solare di riferimento, debitamente documentate, debbono pervenire al competente Settore entro il 28 febbraio di ogni anno.

7. Alle Associazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 14, e che aderiscono alla Federazione di riferimento territoriale, viene riconosciuto il diritto di precedenza nell'erogazione dei contributi regionali, rispetto alle Associazioni che non intendono federarsi. Il medesimo criterio di priorità è valido per i contributi richiesti dalle Federazioni.

8. Tutte le spese relative ai contributi di cui al presente articolo devono essere rendicontate con idonea documentazione giustificativa vidimata dai rispettivi Consultori.»

Art. 14

1. L'articolo 18 è così sostituito:

«Art. 18

(Composizione della Consulta Regionale dei calabresi all'estero)

1. La Consulta Regionale dei calabresi all'estero è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o Assessore suo delegato, che la presiede;
- b) il Presidente della Commissione Consiliare Politiche Comunitarie e Relazioni Esterne;
- c) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, designato da UnionCamere regionale;
- d) un rappresentante delle Amministrazioni Provinciali, designato dall'Unione Province d'Italia (UPI) regionale;
- e) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) regionale;
- f) un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, designato dai rispettivi organi regionali;
- g) un rappresentante della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, designato dalla stessa;
- h) tre rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni dell'emigrazione, di cui al precedente articolo 14, comma 1, iscritte nell'apposito Registro, designati dalle stesse;

i) ventinove cittadini calabresi residenti da almeno cinque anni all'estero, designati dalle rispettive Associazioni, Federazioni e Confederazioni iscritte al Registro di cui al precedente articolo 14, secondo la proporzione di seguito indicata e nel rispetto della rappresentanza di genere:

(Paesi di residenza dei calabresi all'estero)

(Numero dei Consulitori da nominare)

Belgio	1
Francia	1
Germania	1
Gran Bretagna	1
Svizzera	1
Australia	4
Argentina	4
Colombia	1
Brasile	4
Cile	1
Uruguay	1
Canada	3
USA	4
Venezuela	1
Sud Africa	1
Totale	29

l) quindici giovani residenti all'estero, discendenti di calabresi, con età inferiore ai trentasei anni, designati dalle rispettive Associazioni, Federazioni e Confederazioni iscritte al Registro di cui al precedente articolo 14, secondo la proporzione di seguito indicata, e nel rispetto della rappresentanza di genere:

(Paesi di residenza dei calabresi all'estero)

(Numero dei Giovani Consulitori da nominare)

Belgio	1
Francia	1
Germania	1
Gran Bretagna	1
Svizzera	1
Australia	1
Argentina	1
Colombia	1
Brasile	1
Cile	1
Uruguay	1

Canada	1
USA	1
Venezuela	1
Sud Africa	1
Totale	15

m) tre cittadini calabresi o discendenti di calabresi residenti fuori regione nel territorio nazionale, dove maggiore è la presenza di calabresi ivi residenti, designati dalle Associazioni competenti, tenendo conto della rappresentanza di genere e di generazione.».

Art. 15

1. Al comma 9 dell'articolo 19 le parole «ogni sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «ogni anno».

2. Al comma 13 dell'articolo 19 le parole «il numero dei Consulitori in rappresentanza dei calabresi all'estero» sono sostituite dalle seguenti «il venti per cento del numero dei componenti la Consulta».

Art. 16

1. Al comma 2 dell'articolo 21 dopo la parola «Consulta» sono aggiunte le seguenti «, e si riunisce due volte all'anno».

Art. 17

1. Al comma 1 dell'articolo 22 le parole «quattro residenti all'estero e quattro residenti in Italia» sono sostituite con le parole «sei residenti all'estero e due residenti in Italia».

2. Il comma 3 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«3. Per la elezione del Comitato direttivo, ogni Consulitore, in due distinte votazioni, potrà esprimere sino ad un massimo di quattro preferenze per eleggere i consulitori residenti all'estero ed una preferenza per eleggere i consulitori residenti in Italia. Risultano eletti i Consulitori che avranno ottenuto il maggior numero di voti.».

Art. 18

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 è aggiunto il comma seguente:

«2. Gli Assessorati, i Dipartimenti ed i Settori della Regione, gli Enti Strumentali e le Fondazioni regionali, e le Autonomie Locali della Calabria, comunicano ai Consulitori di riferimento territoriale, le iniziative, i progetti e le attività che svolgono o intendono svolgere all'estero, afferenti ai temi dell'emigrazione, delle relazioni esterne, della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, e della promozione della Calabria nel mondo.».

Art. 19

1. L'articolo 25 è così sostituito:

«Art. 25

(Rimborsi ai Consulitori ed Esperti)

1. Ai componenti della Consulta regionale e del Comitato direttivo, nonché agli Esperti, è riconosciuto dal Settore competente il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in ragione dell'incarico conferito.».

Art. 20

1. L'articolo 26, l'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati.

Art. 21

1. L'articolo 32 è così sostituito:

«Art. 32
(Norma transitoria)

1. La Consulta regionale di cui all'articolo 18, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, conserva la sua composizione e validità fino al termine del mandato.».

Art. 22

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 20 luglio 2009

Loiero

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.